



Deliberazione n. 1128

adottata dal Direttore Generale in data 26 LUG. 2012

Oggetto: **Art. 26 C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 – Procedimento penale n. 9949/2002 nati il Tribunale di Cagliari e n. 19/2011 R.G. nati la Corte d'Appello di Cagliari – Ia Sezione Penale – Sentenza di assoluzione n. 1129 del 16/06/2011 – Saldo Rimborso spese legali in favore di A.S. -**

VISTO l'art. 26, 1° comma, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso;

VISTO l'art. 26, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dipendente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che A.S., ex dipendente dell'Azienda ora in quiescenza, imputato nel procedimento penale nati il Tribunale di Cagliari – Sezione Ia penale - per il reato di cui agli art. 110 e 314 c.p., in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, veniva in primo grado condannato, con sentenza n. 861 del 24 maggio 2010, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione;

DATO ATTO che avverso la citata sentenza veniva interposto atto di appello da A.S., a seguito del quale si apriva, nati la Corte di Appello di Cagliari – Ia Sezione Penale - il procedimento n. 19/2011 R.G.;

CONSIDERATO che il procedimento in oggetto si è concluso in data 16 giugno 2011 con sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Ia Sezione Penale, n. 1129/2011, divenuta irrevocabile in data 28/05/2012, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, A.S. è stato mandato assolto dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non costituisce reato";

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 596 del 12 agosto 2011, con la quale veniva liquidato in favore di A.S. l'importo complessivo di € 12.480,00, in acconto sulla maggior somma dovuta, a titolo di rimborso spese legali fino ad allora sostenute per la difesa nei giudizi in oggetto;

ACQUISITA la nota protocollo aziendale n. 14238 del 06/07/2012, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale A.S., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso a saldo delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

suddetto procedimento penale allegando, oltre al dispositivo della sentenza della Corte di Appello, la Fattura n. 69 del 07 luglio 2011, rilasciata dal proprio difensore di fiducia, per un importo complessivo di € 76.277,04;

CONSIDERATO che i fatti oggetto del procedimento penale di cui sopra, risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui al sopra citato art. 26 C.C.N.L. e che, pertanto, A.S., in quanto indenne dalla responsabilità ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;

PRECISATO che il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale impugnazione, intervenga una sentenza di condanna;

IL DIRETTORE GENERALE


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore di A.S., sulla base della nota prot. gen. n. 14238 del 06 luglio 2012 allegata, l'importo di € 76.277,04, a saldo di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei procedimenti in oggetto;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 76.277,04 derivante dal presente atto, sul codice 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale impugnazione, intervenga una sentenza di condanna.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 128 del 26 LUG. 2012

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 30 LUG. 2012 13 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

Affari Generali e Legali

201003 ASGG - lop
21
10001 DG

Mittente

S. [redacted]
[redacted]
[redacted]

ASL 7

Prot. 2012/ 0014238

del 06/07/2012

Mitt. ARCA SALVATORE

Carbonia, 04/07/2012

Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria n° 7
Dott. Maurizio Calamida
Via Dalmazia, 83
09013 - Carbonia

Fascicolo 2012/1.2.11:1



Oggetto: procedimento penale n°9949/2002 e n°614/2008 nanti il Tribunale di Cagliari; n°19/2011 R.G.C. App., nanti la Corte di Appello di Cagliari.
Sentenza di assoluzione n°1129 del 16/06/2011.
Richiesta rimborso delle spese legali sostenute.

Il sottoscritto, S. [redacted] A. [redacted], nato a [redacted], codice fiscale [redacted], ora in pensione, ai sensi dell'art 26, comma2, del CCNL del Comparto Sanità stipulato in data 20 settembre 2001, chiede il rimborso delle spese legali sostenute a seguito dei fatti occorsi in occasione e a causa delle funzioni svolte in qualità di Collaboratore Amministrativo – Cat. D presso codesta Azienda Sanitaria n° 7 di Carbonia.

In particolare, i fatti di cui in premessa hanno dato luogo al procedimento penale n° 9949/2002 R.G.N.R. nanti il Tribunale di Cagliari, conclusosi in primo grado con sentenza n° 861/2010 emessa in data 24/05/2010, ed al successivo grado nanti la Corte d'Appello di Cagliari, conclusosi con la sentenza di assoluzione n° 1129, emessa in data 16 giugno 2011, depositata in data 26 marzo 2012 e divenuta irrevocabile in data 28 maggio 2012.

A tal fine, si allega:

- 1) Copia della sentenza n° 1129/2011, divenuta irrevocabile in data 28/05/2012;
- 2) Originale della fattura n° 69/2011 dello 02/07/2012 (relativa al procedimento d'appello n° 9949/2002), emessa dall'Avv. Michele Schirò e regolarmente quietanzata, di cui si richiede il relativo rimborso.

Chiedo cortesemente che il rimborso sia effettuato tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Intestatario del conto Banco di Sardegna S.p.A. - Carbonia, A. [redacted] S. [redacted]
Codice IBAN 01015 43850 000000018909

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

- 6 LUG 2012

PROTOCOLLO
ZARUNO

A disposizione per ogni chiarimento, ringrazio e si porgono distinti saluti.

In Fede

[redacted signature]
S. [redacted] A. [redacted]

Cod. Fisc. SCHMHL49H03B354F
P. IVA 01038910921

MICHELE SCHIRÒ
AVVOCATO

Egr. Signor
A. S. [REDACTED]
Via [REDACTED]
[REDACTED]
C.F. [REDACTED]

Parcella n. 69
Data Cagliari, li 2 luglio 2012

Oggetto: A. S. [REDACTED]
proc. Penale n.9949/2002 RGNR

Comunico che, nella pratica in oggetto, le mie spese e competenze sono:

Diritti e onorari	€ 53.879,39
Spese generali	€ 6.734,92
Spese imponibili	

TOTALE

C.P.A.	4%	€ 2.424,57
--------	----	------------

TOTALE IMPONIBILE I.V.A.	€ 63.038,88
--------------------------	-------------

I.V.A.	21%	€ 13.238,16
--------	-----	-------------

Spese escluse (art. 15 n. 3 DPR 633/72)

TOTALE FATTURA	€ 76.277,04
----------------	-------------

RIT. ACCONTO	-20%
--------------	------

ACCONTI PERCEPITI

TOTALE AVERE

€ 76.277,04

Avv. Michele Schirò



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

- 1) Dott. Mario Biddau Presidente
- 2) Dott.ssa Luisanna Melis Consigliere
- 3) Dott.ssa Cristina Lampis Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa contro

....., nato a
Libero - presente

....., nato a
Libero - contumace

A.S., nato a
Libero - contumace

IVI RESIDENTE IN VIA ROUX n° 179
(cl. cl)

Sentenza
N° 1129

in data 16-6-2011

N° 19/2011 Reg. Gen.

Avverso la presente Sentenza

..... è stato
proposto

ricorso da

Atti in Cassazione il

IL CANCELLIERE

Sentenza depositata il
26-3-2012 (C)

Estratto contumaciale
notificato il

irrevocabile il

Estratto per esecuzione a Proc.
Rep./Gen. di

ed estratto a Questura per art.
576 C.P.P.

Compilat sched

Compilato foglio notizie

Mod.3 S.G. n..

Sia al [redacted] che al [redacted] stante il loro stato di incensurati, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, non potendo la nuova, meno favorevole disciplina in tema di circostanze generiche trovare applicazione retroattiva.

Conseguentemente la pena rispettivamente inflitta va diminuita, per [redacted] a anni due , mesi quattro di reclusione (sulla base del seguente calcolo p.b. per il più grave reato ascritto al capo A) 3 anni recl., diminuita per le generiche a due anni + continuazione ridotta anch'essa da sei a quattro mesi); per [redacted] a anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione (p.b. 3 anni e 2 mesi di reclusione, diminuita per le generiche). Per entrambi segue per legge la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla durata della pena principale.



P.Q.M.

Visto l'art.605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, assolve S. [redacted] A. [redacted] dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato; riduce la pena inflitta a [redacted] e [redacted] con le attenuanti generiche, per il primo ad anni due , mesi quattro di reclusione e per il secondo ad anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione , dichiarando i predetti interdetti dai pubblici uffici per un tempo pari alla durata della pena principale; conferma nel resto. Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Cagliari, 16.6.2011

Il consigliere estensore

(L. Mellis)

Depositato in Cancelleria

il 26.3.2012

IL CANCELLERIE

Il Presidente

(M. Biddau)